


**ASSEMBLEA STRAORDINARIA MORE & MORE FUTURE ODV
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO**



Nella data del **22/04/2024**

alle ore 18:30

presso varie sedi (modalità online) - Presidente in Via Locchi 20 d, Trieste

si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- Modifica dello statuto sui punti inerenti l'art. 5 D. Lgs 117/17
- Nomina tesoriere
- Analisi attività finora svolta
- Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i soci: Irene Antonione (Presidente), Giuliano Antonione (vicepresidente), Riccardo Benati, Martina Benati, Lavinia Tunini, Simonetta Ravanelli, Chiara Bassetti e Gianluca Mastrolia.

Il presidente Irene Antonione dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario Martina Benati. Il Presidente constata che il quorum è sufficiente essendo presenti tutti e che quindi l'assemblea è validamente costituita.

Il presidente elenca le motivazioni per cui si rende necessaria la modifica dello statuto, e più precisamente si analizzano le voci dell'art. 5 D. Lgs 117/17 da inserire che risultano più congrue con l'attività che intende svolgere l'associazione. Si da, quindi, lettura dei punti.

Il Presidente apre la discussione al termine della quale viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale. L'assemblea approva il nuovo statuto. L'assemblea da, inoltre, mandato al presidente per espletare tutti gli adempimenti necessari connessi alla modifica dello statuto.

Il presidente e il vicepresidente chiedono la disponibilità di un membro del consiglio direttivo per fungere funzioni da tesoriere. Si offre la dott.ssa Chiara Bassetti. Si vota ed il voto passa all'unanimità.

L'assemblea, terminate le votazione apre il confronto sulle attività fatte finora e sui prossimi passi da fare per l'associazione.

A tal proposito, per far fronte alle spese, viene proposto di aumentare la quota associativa, solo per quest'anno, per i soci ad oggi, a 50,00 euro. La proposta passa all'unanimità.

Non essendoci altro da deliberare Il presidente chiude la seduta alle ore 19:40 dello stesso giorno, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Il segretario

Registrazione Tribunale di 10/05/2024 al n° 561
Serie 3 - Liquidati @
C/zero
Verredii

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gardin

STATUTO

Associazione "More & More Future ODV"

ALLEGATO N° 10/05/2024
Foglio N° 561 Bello 3
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gardia

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e succ. modd. (in seguito denominato *Codice del Terzo Settore*), un'associazione non riconosciuta denominata "More & More Future ODV" (d'ora in avanti *Associazione*). Acronimo "MMF".

Art. 2 – Sede, durata e adesione

L'Associazione ha sede legale a Trieste. Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'articolo 3 del presente statuto, si procede allo scioglimento dell'Associazione con il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18.

Art. 3 – finalità e attività

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione italiana:

- promozione del sostegno a e la protezione dei minori ospitati in case famiglia in Italia od in orfanotrofi, ove presenti, all'estero – nel rispetto della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia;
- operazioni nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, dell'assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini orfani che vivono in condizioni disagiate o di emergenza.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lettera i);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione potrà possedere, gestire, rendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime

Luca d.

finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii. Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalentemente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione svolge quindi ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità e, in particolare:

- intraprende qualsiasi operazione in Italia ed all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine;
- promuove la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- promuove o organizza campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- costituisce o partecipa alla costituzione o sovvenziona qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi;
- scrive, stampa, pubblica, emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usa qualsiasi mezzo di informazione;
- svolge attività di sovvenzione ad operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, promuovendo l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo;
- svolgere attività di solidarietà, cooperazione internazionale ed assistenza ai minori, alle case famiglia (od orfanotrofi) in Italia ed all'estero;
- realizza programmi di accompagnamento psico-sociale agli adolescenti ed ai giovani in uscita dagli istituti, prevedendo supporto scolastico, orientamento e formazione professionale;
- attua programmi di formazione in Italia ed all'estero per il personale volontario italiano e/o per i cittadini e le istituzioni dei paesi stranieri in cui opera;
- realizza progetti di supporto, accompagnamento, accoglienza e, ove possibile, avviamento all'autonomia dei minori;
- svolge attività culturali, scientifiche, di informazione e di educazione allo sviluppo atte alla formazione del minore e/o a sensibilizzare l'opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in Italia



ed all'estero, nel rispetto ed alla difesa dei diritti dei minori, della famiglia e della vita umana. A tale scopo l'Associazione intende, tra l'altro a:

- organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero;
- realizzare corsi di formazione per famiglie, giovani ed operatori;
- allestire mostre, esposizioni e manifestazioni culturali;
- pubblicare testi per famiglie ed operatori;
- gestire siti Internet dedicati;
- realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con enti pubblici ed università;
- organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;
- curare la formazione professionale per i docenti di ogni ordine e grado, in particolare sui tempi dell'educazione allo sviluppo e la promozione di una cultura di solidarietà sociale. A tal fine l'Associazione cura la produzione e pubblicazione del relativo materiale didattico. Organizzare e gestire attività di animazione per i bambini e le famiglie all'interno e all'estero delle proprie sedi e strutture.

Articolo 4 – soci

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'Associazione è aperta tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, nazionalità, etnia. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente statuto.

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni, fondazioni e/o enti che perseguono gli stessi o analoghi scopi e che abbiano le stesse o analoghe caratteristiche. L'Associazione può procedere al finanziamento ed allo sviluppo delle cooperative sociali, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, anche con scopo plurimo, anche al fine di essere ammessa come socio di tali cooperative, ai sensi della stessa Legge n. 381/1991.

Articolo 5 – requisiti e modalità di adesione

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attendersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del XVIII anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.



Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego la delibera di rigetto dev'essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni; quest'ultimo, entro i successivi sessanta giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

Il Consiglio direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione. In tal caso è tenuto a ratificare l'operato entro trenta giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi trenta giorni.

Articolo 6 – diritti dei soci

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa nonché, se maggiorenne, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di quindici giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 7 – doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;



- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 8 – perdita della qualifica di socio – sanzioni

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio direttivo la propria volontà di recedere: il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dall'Associazione o, in generale, l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi il Consiglio direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) inefficacia temporanea e sospensione della qualifica di socio per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- c) inefficacia ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi dieci giorni, al Consiglio direttivo contro deduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentiti personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso e l'esclusione del socio determinano automaticamente la decadenza della carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Articolo 9 – patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'articolo 11, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dev'essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo



svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

Articolo 10 – devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 e succ. modd. ed integrazioni.

Articolo 11 – risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi della attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 12 – scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio d'esercizio, costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla Relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo, che provvede e depositarlo nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la redazione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. N. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio (unitamente al bilancio sociale ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00 il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore a seconda dei casi, nella Relazione di missione o in un'annotazione in calce al Rendiconto per cassa.

Articolo 13 – utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai fondatori, ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 14- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo, organo di amministrazione;
- il Presidente;
- uno o più Vice Presidenti se nominati;
- l'Organo di controllo (ove nominato);
- il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese ai volontari, opportunamente documentate, occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Articolo 15 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e/o trasformazione. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà dei soci aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile un'ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per deliberare le modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno i ¾ degli associati, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'ente è richiesto il voto favorevole di almeno i ¾ dei degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in assemblea al massimo un altro socio.



È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza alle seguenti condizioni, delle quali dev'essere dato atto nel relativo verbale:

1. che il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea si trovino nel luogo ove l'assemblea stessa è convocata;
2. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio direttivo con avviso, da affiggersi all'albo e nella bacheca della sede dell'Associazione e da apposita raccomandata da inviare ai soci con posta ordinaria, ovvero a mezzo posta elettronica (preferibilmente PEC), almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del segretario, il verbale da trascrivere sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 16 – compiti dell'assemblea

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio direttivo);
- c) approva i regolamenti interni, incluso il regolamento relativo ai lavori assembleari;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio direttivo;
- g) nomina l'Organo di controllo, la società di revisione o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h) delibera in merito all'eventuale costituzione del Collegio dei probiviri e ne nomina i relativi membri;
- i) delibera in merito alla nomina ed alla revoca dei componenti di qualsiasi altro eventuale organo associativo;



- j) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei probiviri;
- k) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- m) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 17 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette eletti tra i soci.

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 18 – elezione del Consiglio direttivo

I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio direttivo, in sede di apertura dei lavori assembleari, può nominare una Commissione elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro quindici giorni l'Assemblea dei soci perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Articolo 19 – Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera o posta elettronica da spedirsi non meno di otto



giorni prima dell'adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione dev'essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Articolo 20 – Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a. il Presidente;
- b. uno o più Vice Presidenti;
- c. il Segretario;
- d. il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può delegare anche ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio direttivo);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari ed ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.



Articolo 21 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

È eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
- convocare l'Assemblea dei soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 – Vice Presidenti

È facoltà del Consiglio direttivo, in caso se ne ravvisi la necessità, di eleggere al proprio interno uno o più Vice Presidenti definendone le competenze con apposita delibera.

Il Vice Presidente ha il compito di assistere e sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Più in particolare, al Vice Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

- sovrintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge ed alla gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge;
- sovrintendere all'attuazione delle delibere del Consiglio direttivo in materia amministrativa;
- illustrare il bilancio annuale all'Assemblea degli associati;
- assicurare la corretta pubblicità dei bilanci dell'Associazione.

Il Vice Presidente, unitamente al Presidente, ha l'onere di richiedere ai singoli consiglieri l'espressione da parte loro di autovalutazioni annuali sull'impegno e sull'operato in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa all'interno delle quali segnalare anche eventuali situazioni di potenziale conflitto d'interesse con l'Associazione stessa.

Al Vice Presidente sono conferiti, in caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento del Presidente, tutti i poteri del Presidente stesso così come disciplinati dal precedente articolo 21.



In caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente i loro poteri, così come disciplinati dal precedente articolo 21 e dal presente articolo, sono conferiti al Consigliere più anziano in ordine di età anagrafica.

Articolo 23 – Gruppi locali

L'Associazione, per l'attuazione delle finalità statutarie, può promuovere propri gruppi locali operanti con caratteristiche di gratuità a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale.

Articolo 24 – Requisiti di onorabilità ed indipendenza

Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dal presente articolo.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza della carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da albi professionali di eventuale appartenenza.

Articolo 25 – Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 26 – Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio direttivo e, a tal fine, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio direttivo) da sottoporre al Consiglio direttivo al fine della formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei soci.

Articolo 27 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile



Articolo 30 – Incompatibilità e ineleggibilità

L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo nazionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di Presidente di Amministrazione provinciale o di Città metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione provinciale e della Città metropolitana, di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale, ecc.), amministrativi, decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale organo dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Articolo 31 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 15. La stessa assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente articolo 10.

Articolo 32 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, in particolare, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore l'Organo di controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

Il componente dell'Organo di controllo o, in caso di Organo di controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri, dev'essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c..

Di ogni seduta è predisposto il verbale che dev'essere trascritto sul libro dell'Organo di controllo.

Articolo 28 – Collegio dei probiviri e foro competente

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e da due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'articolo 5, sulle decisioni di espulsione dei soci in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio, senza alcuna formalità di procedura e purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente statuto) entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri quindici giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi presente statuto. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono riconfermabili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Articolo 29 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c..

